



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 669/2023/IV

Il Consiglio, nella seduta del 09.05.2023, composto come da verbale in pari data;

Sentito il Relatore, Consigliere Paolo Auriemma;

Visto il decreto legislativo 31.12.1992, n. 545 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 130 del 31.08.2022, recante la riforma della giustizia tributaria;

Visto il Regolamento adottato dal Ministro delle finanze con decreto del 2.6.1998, n. 231, per la parte tuttora vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 - «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.4.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Richiamata la delibera consiliare n. 961 del 14.9.2021 con cui è stato approvato il **bando di concorso interno n. 2/2021** riservato ai componenti in servizio nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali per la copertura del posto vacante di **Presidente della Commissione tributaria regionale Valle d'Aosta, attualmente Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Valle d'Aosta**;

Richiamata la delibera consiliare n. 704 del 10.5.2022 con cui è stata approvata la graduatoria unica - di cui all' "ELENCO A-GRADUATORIA" del concorso per la copertura di n. 1 posto di Presidente di Commissione della Commissione tributaria regionale Valle d'Aosta;

Richiamata la delibera n. 937 del 21.06.2022 con cui il Dott. Brandimarte Massimo, nato il 9.12.1953, con punti pari a 92,20, è stato nominato Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Valle d'Aosta;

Richiamata la delibera n. 1410 del 11.10.2022 con la quale il Consiglio, a seguito di dichiarazione di rinuncia all'incarico, ha disposto la revoca della nomina del Dott. Brandimarte Massimo, approvata con delibera n. 937 del 21.06.2022, perfezionata con Decreto Ministeriale del 18.07.2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 19.09.2022 con numero 1415, e notificato in data 23.09.2022 con nota acquisita al protocollo n. 12884;

Dato atto che a seguito della suddetta revoca è risultato vacante l'incarico di Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Valle d'Aosta, di cui al bando n. 2/2021;

Richiamata la Delibera n. 1412 del giorno 11.10.2022 con la quale il Consiglio ha disposto:

- di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con delibera n. 704 del 10.05.2022 inviando richiesta di accettazione/rinuncia all'incarico al primo candidato ivi utilmente collocato, in possesso dei requisiti per la nomina normativamente previsti, Dott. Giordano Domenico, nato il 24.04.1952;
- di conferire mandato alla Commissione IV Concorsi di proseguire lo scorrimento della graduatoria, secondo i criteri e le modalità individuate, in caso di mancata accettazione dell'incarico da parte del primo candidato nominabile ivi utilmente collocato, al fine di pervenire alla copertura del posto vacante;

Richiamato l'articolo 8 del bando, per cui il candidato dovrà comunicare, pena l'esclusione dall'intera procedura concorsuale, l'accettazione o la rinuncia all'incarico per il quale è risultato vincitore entro il termine perentorio di sette giorni liberi dalla data di ricezione della delibera inviata all'indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione;

Preso atto che il Dott. Giordano Domenico, come sopra generalizzato, al quale, con protocollo n. 13935 del 12.10.2022, è stata notificata la delibera di scorrimento della graduatoria n. 1412/2022 e contestualmente la richiesta di accettazione/rinuncia all'incarico, ha dichiarato di rinunciare all'incarico con nota acquisita al protocollo n. 14102 del 17.10.2022;

Considerato che successivamente alla suddetta rinuncia, con protocollo n. 14146 del 17.10.2022 la delibera di scorrimento della graduatoria n. 1412/2022 e contestualmente la richiesta di accettazione/rinuncia all'incarico, sono stati notificati alla Dott.ssa Germano Cortese Emanuela, nata il giorno 29.03.1956, collocata alla posizione n. 3 della graduatoria con punti 83,50;

Preso atto che la Dott.ssa Germano Cortese Emanuela, come sopra generalizzata, non ha riscontrato la suddetta richiesta nel termine previsto di 7 giorni liberi dalla notifica;

Richiamata la delibera n. 4 del 17.01.2023, con la quale il Consiglio, ha accolto la richiesta, acquisita al protocollo n. 16780 del 02.12.2022, avanzata dalla Dott.ssa Germano Cortese Emanuela finalizzata alla rimessione nei termini per l'accettazione dell'incarico;

Richiamata la delibera n. 398 del 28.03.2023 con la quale il Consiglio ha revocato in autotutela la delibera n. 4 del 17.01.2023;

Preso atto della Delibera n. 526 del 12.04.2023 e la relativa nota presidenziale prot. 6308 del 21.03.2023;

Preso atto della sentenza del TAR Lazio n. 07302 del 28.04.2023 da cui si evince che in ordine allo scorrimento della graduatoria in favore del Dott. Buonauro Carlo il ricorso è dichiarato inammissibile, venendo in considerazione l'esercizio di poteri rimessi al previo vaglio dell'Amministrazione e non ancora esercitati, rimanendo pertanto nella esclusiva sfera di competenza dell'Amministrazione la verifica dei requisiti necessità per lo scorrimento della graduatoria in favore del primo candidato in posizione utile;

Richiamato l'articolo 8 del D.Lgs. n. 545/1992 e s.m.i., ed in particolare il comma 1 che dispone: non possono essere componenti delle Corti di Giustizia Tributaria, finchè permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali, tra gli altri - lettera a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo, lettera b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano triuti....etc;

Richiamato altresì il comma 4 del medesimo articolo 8 del D.Lgs. n. 545/1992 e s.m.i., per cui l'incompatibilità derivante da carica elettiva non si configura come causa di decadenza dall'incarico, bensì come causa di sospensione dal medesimo, con diritto del giudice tributario ad essere riassunto nelle rispettive funzioni anche in sovrannumero;

Atteso che il Dott. Buonauro Carlo con delibera n. 1169 del 26.07.2022 è stato sospeso dall'incarico per carica elettiva, ai sensi dell'art. 8, co. 4 del D.lgs. n. 545/1992 e s.m.i., con decorrenza 20 giugno 2022;

Considerato, per quanto sopra premesso che il Dott. Buonauro Carlo non potrà quindi assumere l'incarico richiesto;

Richiamata, in tal senso, la delibera n. 526 del 12 aprile 2023, con la quale il Consiglio ha ratificato la relazione difensiva al ricorso del Dott. Buonauro Carlo;

Atteso che, il primo candidato idoneo utilmente collocato nella graduatoria approvata con delibera n. 704 del 10.05.2022 è il Dott. Diego Spampinato, nato il 06.03.1960, collocato al quinto posto con punti pari a 30,70;

Ritenuto opportuno conferire mandato alla Commissione IV Concorsi di proseguire lo scorrimento della graduatoria, secondo i criteri e le modalità già individuate nella delibera n. 1412 del giorno 11.10.2022, in caso di mancata accettazione dell'incarico da parte del primo candidato nominabile ivi utilmente collocato, al fine di pervenire alla copertura del posto vacante;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente delibera;

di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con delibera n. 704 del 10.05.2022 inviando richiesta di accettazione/rinuncia all'incarico al primo candidato ivi utilmente collocato, in possesso dei requisiti per la nomina normativamente previsti, Dott. Spampinato Diego, nato il 06.03.1960;

di conferire mandato alla Commissione IV Concorsi di proseguire lo scorrimento della graduatoria entro i termini della validità della stessa, secondo i criteri e le modalità individuate, in caso di mancata accettazione dell'incarico da parte del primo candidato nominabile ivi utilmente collocato, al fine di pervenire alla copertura del posto vacante;

AVVISA

Richiamato l'articolo 8 del bando, il candidato dovrà comunicare, **pena l'esclusione dall'intera procedura concorsuale**, l'accettazione o la rinuncia all'incarico per il quale è risultato vincitore entro **il termine perentorio di sette giorni liberi** dalla data di ricezione della presente delibera inviata all'indirizzo *PEC* indicato nella domanda di partecipazione.

L'accettazione dell'incarico determina la decadenza automatica del candidato dalle ulteriori procedure concorsuali a cui avesse eventualmente partecipato.

Le comunicazioni all'interessato verranno inoltrate esclusivamente all'indirizzo PEC, che si intende obbligatorio, fornito dal candidato.

Saranno in ogni caso valide a tutti gli effetti di legge – anche di decorrenza dei termini – le informazioni e le pubblicazioni eseguite sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria.

Il vincitore dovrà dichiarare di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo 30.12.1992 n. 545 e s.m.i., e, in ogni caso, di impegnarsi a rimuovere ogni eventuale causa di incompatibilità, anche se insorgente in relazione all'incarico conferito, entro trenta giorni dalla delibera di nomina.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

DISPONE

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.6.2009, n. 69, la presente delibera è pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria "www.giustizia-tributaria.it", nella sezione "PUBBLICITÀ LEGALE" e nella sezione "CONCORSI".

Avverso questo provvedimento è ammesso ricorso, a norma degli articoli 41 e seguenti del decreto legislativo 2.7.2010, n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'approvazione della presente delibera sul sito internet istituzionale di questo Consiglio.

DISPONE

la comunicazione della presente delibera:

- al Dott. Spampinato Diego;
- al Dott. Buonauro Carlo;
- al Dipartimento delle finanze - Direzione della Giustizia tributaria;
- alla Commissione Contenzioso;
- alla Commissione Incompatibilità.

IL PRESIDENTE

Firmatario1